

Francesco Giuliani

La parola 'pesante'.

Lingua e letteratura nei francobolli italiani

MANLIO CORTELLAZZO, PAOLO ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, 1999

francobóllo, s. m. 'piccolo rettangolo di carta filigranata o no, recante su una faccia una vignetta con dicitura e sull'altra uno strato gommato, da applicare sulla corrispondenza postale' ("confezione delle marche, così dette franco-bolli": doc. del 27 novembre 1850, cit. in Peruzzi, *Diz. contemp.* 1946, p. 212).

- Comp. di *franco*¹ 'esente da imposte' e *bollo*: detto così perché precedentemente le spese postali venivano pagate dal destinatario, il quale, con l'invenzione del francobollo (1840 in Inghilterra) veniva esonerato da questa spesa (cfr. affrancare). Nel doc. cit. del 1850 "troviamo per la prima volta la parola *franco-bollo*, sostituita a *bollo* o *bollino*; essa è la traduzione di (= del ted.) *Franko-Marke* o *Frei-Marke*; né fa caso che, la creazione dei francobolli essendo avvenuta in seguito a Convenzioni postali coll'Austria, la parola che fu adottata per designarli, renda esattamente il doppio vocabolo tedesco. I primi francobolli austriaci portano però *Post-Stempel*, ma quest'ultima parola fu poi riservata a designare le marche fiscali. I francobolli degli Stati Sardi fin dalla prima emissione (1° gennaio 1851) ed i decreti e regolamenti relativi (3 e 6 dicembre 1850) recano pure la parola franco-bollo" (E. Diena, cit. in Peruzzi, *Diz. contemp.* 1946, p. 212). Panz. Diz. (1942) ci informa che "questa semplice e bella invenzione per spedire lettere è dovuta all'inglese Rowland Hill (1795-1879); ma è stata in qualche modo precorsa dai cavallini del regno di Sardegna (fogli di carta postale bollata, creati nel 1818 ed emessi nel 1819)".

Monarchia Austriaca, mi feci ad appoggiare con tutta la premura la di Lei domanda, e trasmisi alla mia Corte unitamente al Dispaccio suddetto, il disegno e le Tabelle che vi erano allegate.

Mi è quindi in oggi sommamente grato di potere comunicarle che, in risposta al mio umilissimo rapporto, l'Imp. e R. Gabinetto mi partecipò recentemente ch'egli ha scortato al Signor Ministro del Commercio la domanda surriferita, e che ne ebbe in riscontro in data 10 del corrente che il Governo Imperiale era pronto a corrispondere alla domanda soprammentzionata ed a fare imprimere nella stamperia di Stato di Vienna l'occorrente quantità di bollini richiesta per l'uso del Ducato di Modena, non richiedendosi alla bonificazione che quella del solo costo di fabbricazione. Il mio Gabinetto poi aggiunse l'osservazione che quanto all'ammontare del valore dei bollini che devono essere messi in circolazione, egli non crederebbe che fosse da consigliarsi di emetterne al disopra del valore di una lira, per il motivo che la loro falsificazione sarebbe grandemente da temersi a danno della Cassa Postale del Ducato.

Colgo con piacere questo nuovo incontro per attestare a V. E. i sensi dell'alta mia considerazione.

ALLEORI.

Le due lettere che seguono ci danno la ragione del ritardo all'eseguimento dei francobolli (1): a Vienna in quell'epoca si era venuti nel concetto che uno stemma potesse più facilmente essere imitato che una « immagine storica o mitologica » (2).

(1) In questo documento troviamo per la prima volta la parola *franco-bollo*, sostituita a *bollo* o *bollino*; essa è la traduzione di *Franko-Marke* o *Frei-Marke*; nè fa caso che, la creazione dei francobolli essendo avvenuta in seguito a Convenzioni postali coll'Austria, la parola che fu adottata per designarli risulta esattamente il doppio vocabolo tedesco. I primi francobolli austriaci portavano però *Post-Stempel*, ma quest'ultima parola fu poi riservata a designare le marche fiscali. — I francobolli degli Stati Sardi fu dalla prima emissione (1.^a gennaio 1851) ed i decreti e regolamenti relativi (3 o 6 dicembre 1850) recano pure la parola *franco-bollo*.

(2) Ciò spiega perchè si sia scelto di rappresentar la testa di Mercurio nei francobolli d'Austria per giornali, emessi il 1.^o gennaio 1851.

Vocabolario della Crusca, quarta edizione, 1729-1738, vol. 2, p. 515

FRANCARE. *Far franco. Esentare, Esenzionare, Liberare, Assicurare, Campare , Scampare.*

Francare le lettere; vale Esentare ehi le riceve dalla spesa della posta, pagandole colui, che le manda per parte, o per tutto il viaggio.

A I U T O
ALLO
SCRIVERE PURGATO

O MEGLIO
CORREZIONE

DI MOLTISSIMI ERRORI
DI LINGUA DI GRAMATICA
E DI ORTOGRAFIA

DI
ANTONIO LISSONI

UFFICIALE DI CAVALLERIA CONGEDATO

M I L A N O

DALLA TIPOGRAFIA POGLIANI

MDCCCXXXI.

della quale userai *quartiere*, *alloggiamento* ecc.

ACCIDENTALITÀ: Anche di questa parola non si trovano esempi di valenti scrittori, e in tutti i sensi ne quali ella s'usa, ci si può mutare assai bene nei nomi *accidente*, *caso*, *intervento*, ecc.

ACQUAVITA: Non si dice, ma si *acquavite*.

AFFARE: Importa nel suo natural senso *condizione*, *essere*, *qualità*, e si usa eziandio per *negozio*, *fatto*, *facenda*. Ma per combattimento, fatto d'arme, non v'ha esempio che ne autorizzi. Dunque errato è il dire: *In questo AFFARE morti caddero da ben dugento fanti*: cioè in questo combattimento, in questo fatto d'arme. Il dì 15 accadde fra i Russi e i Turchi un AFFARE sanguinosissimo; cioè una mischia, combattimento, ecc.

AFFEZIONAMENTO: È un inutil trovato, avendo Italia quanto basti de' suoi *affetto*, *affezione*, *amore*, *benevolenza*.

AFFIGLIAZIONE: Non è voce italiana, come non è il suo falso derivato *AFFIGLIARE*; e siccome dall'errato uso di essa ei si vede, che adoperata è in luogo di *figliuolanza*, *filiazione*, e in senso traslato a questi due nomi, così a correggere un tale errore noi notiamo le voci *congregamento*, *aggregamento*, *ricevere*, e quasi *adottare quale figlio*, *avere e ricevere a compagno*, *a membro in una impresa*, *società*, *setta* o simili.

AFFRANCATURA, **AFFRANCAZIONE** delle lettere, o simili, non è ben detto, non essendo esse voci approvate. A correggerti di tale menda dirai *pagamento anticipato*,

3

e siccome è ben detto *il francar le lettere*, così dir potrai *il francare*, e *francamento delle lettere*.

AFFUSTO: Dal francese *affut* è un gallicismo, avendo noi italiani *carro*, *carretta da cannone*.

AGGIORNAMENTO: Come vedrai al verbo *aggiornare*, malamente si usa questo sostantivo, che non è di buona lingua, ad esprimere ritardo, indugio, ritardamento, o meglio *sospensione*, come si vede usato da' più. Esempio: *L'aggiornamento di questi lavori, delle camere*; cioè la sospensione di questi lavori, l'assegnazione del giorno, ecc. secondo i diversi sensi.

AGGRESSIONE, **AGGRESSORE**, **AGGRESSO**: Queste tre sostantive sorelle son da mandare in esilio, sebben dalla latina, nostra antichissima madre, procedenti. Alla prima sostituirai *assassinamento*, *assassinio*; alla seconda *assassino*, *masnadiere*, *scherano*, e *assassinato* alla terza.

L'articolo 6 concede ad ognuno la facoltà di assicurare le lettere contenenti cedole, biglietti di Banca ed altre simili carte, pel valore integrale che esse rappresentano, mediante il diritto proporzionale del 1/4 per 100.

Quest'innovazione fu ravvisata dalla vostra Commissione utile al pubblico e vantaggiosa all'erario dello Stato. Quindi essa ve ne raccomanda l'approvazione, solo proponendovi di estendere a tutte le carte di valore, abbiano esse o no corso nei nostri Stati, le facilità stabilite nel presente articolo, e di restringere, come per le lettere semplicemente assicurate, il caso di forza maggiore, in cui cessa l'assunta responsabilità dell'amministrazione, agli infortunii di mare.

L'articolo 7 mantiene il peso massimo della lettera semplice a 7 grammi e 5 decigrammi, e l'articolo 8 stabilisce una nuova scala progressiva di tasse a ragione del crescente peso dei pieghi affidati alle poste, calcolata su basi più semplici e più favorevoli al pubblico.

Quantunque possa ravvisarsi a prima giunta più consentaneo al sistema decimale il portare il peso massimo della lettera semplice a 10 grammi, come si fece nel Belgio, tuttavia sul riflesso che il limite di 7 grammi e mezzo dietro il quale sono regolate tutte le bilancie adoperate da lunghi anni negli uffici postali, non è raggiunto da quasi nessuna lettera semplice scritta sopra un sol foglio di carta, la vostra Commissione vi consiglia l'adozione della scala progressiva in ragione del peso delle lettere quale viene stabilita nel progetto ministeriale.

Il Governo ha creduto doversi introdurre da noi l'uso dei francobolli (*timbres-postes*) per l'affrancamento delle lettere, ad esempio di quanto praticasi in Inghilterra, nel Belgio e nella Francia.

L'esperienza ha dimostrato che questo modo d'affrancamento offre notevoli facilitazioni al pubblico, e semplifica d'assai le operazioni postali, tanto alla partenza, quanto all'arrivo per la distribuzione.

è stabilito il diritto di 25 centesimi per ogni cento lire di valore per il trasporto degli effetti di commercio, credo non andar errato, affermando, dietro la discussione che ebbe luogo su questo punto, che pochi si varranno della posta, a ragione dell'alto prezzo di questo trasporto. Difatti nella discussione che ebbe luogo sul quattro per cento da pagarsi per diritto di trasporto, i deputati pratici le cose di commercio hanno affermato che il Governo sarà vinto dalla concorrenza delle imprese private, la quale osservazione non venne contraddetta. Dunque almeno diamo a coloro che si serviranno della posta una maggiore sicurezza in corrispettivo del maggior diritto che loro imponiamo, altrimenti si reca danno ed al pubblico ed al Governo stesso che non può lottare contro la concorrenza.

D'altronde mi pare che lo stesso regio commissario, se non esplicitamente, almeno implicitamente, aveva accennato questa esclusione delle grassazioni, imperocché egli, annoverando altri casi di forza maggiore, faceva poco conto delle grassazioni.

MUSCO. Io l'appoggio pur anche, primariamente perchè il Governo è obbligato ad impedire le aggressioni e le grassazioni, e cioè, quando esse succedono, egli ha già trascurato più o meno il proprio dovere, e si trova conseguentemente in colpa, e deve perciò solo subire le conseguenze della forza maggiore agitata dalle occorse aggressioni. E secondariamente poi perchè il Governo trovasi ad avere a sua disposizione non solo i mezzi tutti di polizia, ma ben anche la forza armata, e può, se così stima (e il dovrebbe sempre fare), servirsi di essa per tutelare il corriere contro qualunque aggressione; così che, questa seguendo, è cosa giusta che egli ne garantisca chi, a lui affidandosi, dovrebbe perdere il proprio denaro. Per questi motivi appoggio l'emendamento dell'onorevole deputato Martinet.

PRESIDENTE. Dei due emendamenti quello del deputato Martinet è più largo, ed la conseguenza debbe essere il primo messo ai voti.

MARTINET. Avant de mettre aux voix cette addition que j'ai faite, comme au septième article, je prierais encore M. le commissaire royal de vouloir bien indiquer sa pensée. Il me paraît qu'il a déclaré d'une manière précise que le Gouvernement doit garantir les courriers contre toute agression des mailleurs. Il est bien vrai que l'honorable M. Mollard a manifesté une opinion contraire; mais comme ce n'est pas lui que le Gouvernement a chargé de soutenir la loi qui nous occupe, je voudrais avoir l'assertion de M. le député Despine.

DESPINE, commissario regio. Dans mon opinion, je crois que le cas d'agression rentre dans la catégorie de ceux dont le Gouvernement est responsable, quand il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'empêcher; mais je crois qu'il vaut beaucoup mieux, pour les raisons qu'a fait valoir l'honorable M. Mollard, de s'en tenir à cet égard au droit commun, et pour ce motif je repousse l'amendement de M. Martinet.

PRESIDENTE. Se nessuna domanda la parola, metto ai voti l'aggiunta proposta del deputato Martinet, la quale formerà l'articolo 7 così concepito:

« I casi di grassazione non saranno annoverati nei casi di forza maggiore, di cui è fatta menzione. »

(Dopo prova e controprova, la Camera l'adotta.)

I due ultimi paragrafi dell'articolo 6 vengono proposti dal commissario regio come un nuovo articolo che sarebbe l'ottavo, concepito in questi termini:

« Il diritto di affrancamento della lettera semplice diretta

ai bassi ufficiali o soldati di qualunque arma in attività di servizio è ridotto a centesimi 10 per qualunque destinazione dei regi Stati.

« La lettera diretta ai medesimi contenente un vaglia postale, semprechè ne sia fatta l'annotazione sull'indirizzo, viene considerata come semplice. »

(La Camera approva.)

Succede l'articolo 7 che diventa il 9, ed è così concepito:

« Art. 9. È tenuta per semplice la lettera od il piego il di cui peso non oltrepassa 7 grammi e 8 decigrammi. »

(La Camera approva.)

L'articolo 8 diventa il 10.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

NOVELLA. Domando la parola.

Non so perchè nel primo alinea di quest'articolo 8 che resta il 10 si debba dire 7 grammi e mezzo invece di 7 grammi e 8 decigrammi come nel precedente.

PRESIDENTE. Il signor commissario consente alla sostituzione?

DESPINE, commissario regio. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 8 che diventa decimo, e che rimane ora così concepito:

« Le lettere di peso, ossia i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

« Da oltre i grammi 7 e decigrammi 8 ai 30 inclusivamente, due volte la tassa della lettera semplice.

« Da oltre i grammi 30 ai 60 inclusivamente, quattro volte la tassa della lettera semplice.

« Da oltre i grammi 60 ai 100 inclusivamente, nove volte la tassa della lettera semplice.

« Da oltre i grammi 100 ad ulterior peso, per ogni 50 grammi due volte la detta tassa aggiunta. »

(La Camera approva.)

(Legge quindi e mette successivamente ai voti i seguenti articoli):

« Art. 11. Le lettere da e per l'estero, oltre alla tassa interna vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri. »

(La Camera approva.)

« Art. 12. È ammessa nei regi Stati l'uso facoltativo dei così detti francobolli (timbres postaux) per l'affrancamento delle lettere e pieghi a destinazione di qualsiasi luogo dei medesimi.

« A tale effetto vengono essi applicati dal mittente sulla parte anteriore delle stesse lettere e pieghi. »

(La Camera approva.)

« Art. 13. La forma ed il valore dei francobolli verranno determinati da un decreto reale. »

(La Camera approva.)

« Art. 14. La formazione dei medesimi è esclusivamente riservata all'amministrazione delle poste. »

(La Camera approva.)

« Art. 15. Il francobollo non opera l'affrancamento che per le sole lettere e pieghi trasportati dall'amministrazione delle regie poste. »

(La Camera approva.)

« Art. 16. Allorchè il montare del francobollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario, il quale è tenuto a soddisfarlo in denaro. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo che rimane 17 così concepito:

« Le lettere ed i pieghi che si vogliono spedire per mezzi



VITTORIO EMANUELE II

PER LA SUA DI SIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo undecimo della Legge sulla Tariffa postale del 18 novembre ultimo passato:

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

L'impronta del franco-bollo per le lettere e pei pieghi è di tre sorta:

- La 1.^a di color nero . . . a centesimi 05;
 - La 2.^a di color turchino . . . a centesimi 20;
 - La 3.^a di color rosso . . . a centesimi 40.
- Vot. XVIII.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato all'Ufficio del Controllo Generale, pubblicato ed inserito nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dato Torino addì 3 dicembre 1850

843

Il franco-bollo sarà pienamente conforme al modello seguente:

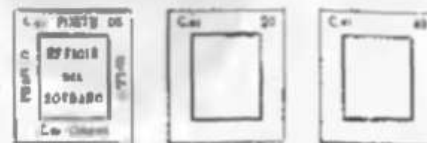
EMANUELE

DIMENSIONE

Altezza 22 millim.

Larghezza 19 id

a Cent. cinque a Cent. venti a Cent. quarante



Art. 2.

La vendita de' franco-bolli ha luogo esclusivamente presso gli Uffici dell'Amministrazione per mezzo de' vari suoi Agenti.

Nella vendita predetta l'Amministrazione delle Poste non perceverà alcun uggio.

Art. 3.

L'importo della vendita dei franco-bolli sarà, quanto agli Uffici di 2.^a Classe, compreso fra gli altri prodotti per determinare la quota della provvigione spettante ai rispettivi Titolari, giusta le proporzioni stabilite dalla Tabella C. annessa al Decreto 26 novembre ultimo passato.

Art. 4.

Ci riserviamo d'approvare il Regolamento pel quale sarà provveduto alla parte esecutiva di questo Decreto.

Assoluto.

FRANCO. [T.J Agg. *Dal nome, d'ima nazione (F. il primo Franco sost.) c venuto questo agg. conì, a significare varie disposizioni e mezzi e condizioni ed effetti di libertà. Per procedere dal meno al più, incominciamo dall'idea negativa, dove Franco concerne esenzione da gravezza. G. V. 7. 133. 4. (C) Lo re gli fece franchi il'ogni gravezza per dieci anni. [t.] E: Furono fatti franchi in perpetuo dalle fazioni del Comune di Firenze. [Val.] Pace. Centil. 33. 19. (Ili abitanti fur franchi per dieci anni D'ogni fazion. [t.] Provincie franche dicevansi in Francia quelle clic non avevano carico di gabelle. — Città franche, che non pagavano certe taglie.*

[t.] Porto-franco, *dov'entrano merci senza pagare. dazio; e non solo un porto di mare; ma una città, un territorio qualsiasi può così essere franco: e può quella franchigia assoggettarsi a certe condizioni.*

[T.I Fig. fam. 1a un porto franco; *rasa o altro luogo, dov'entra e di dov'esce, liberamente, di molta gente t anche troppa, c. fannovisi dimoile, faccende, non tutte con ordine.*

[t.J La locuz. compiuta è Franco di dazio, o sim. *E certe merci possono esserne franche, anco laddove non sia porto franco.*

2. In senso più gcn. Franco di spese, *segnatam. dell'inviare roba o fogli; Che non abbia chi li riceve a pagare, per il trasporto e per la consegna. Lied. Leti. 2. 25. (C) Al Salvadori, procaccio di Firenze, ho consegnala una cassetta por V. S. 111. franca di porto. Maga!. Leti. Stroz. 171. {Man.) Ilo risoluto di mandarvelo franco [il regalo]. [t.] Così Ricevere lettera o altro franco a domicilio.*

Della pers. che non paga: non com., ma pr. e chiaro. Magai. Le.lt. Stroz. 118. {Man.) Non per risparmiarvi spesa, ma per essere io franco alla posta.

[t.] Franco-bollo, *che comprasi dalla Posta, e attaccasi a lettera o fogli o libri, per non andare ogni volta all'ufficio delle Poste a francare.*







COMO CITTÀ DELLA SETA...
"la più nobile delle fibre..."

A lato del francobollo, che richiama la morbidezza della seta, la riproduzione serigrafica del quadro "Como dall'alto" del pittore e scultore Baldessare Longoni (1876-1956).

Il marchio del prodotto serico di Qualità, certificato dal TESSILE di COMO S.p.A.

Il primo **Francobusta®** in seta del mondo
 Confezionato con due tessuti in 100% Seta fabbricati a Como
 Stampa serigrafica manuale in serie limitata
BREVETTO DEP.

Il **Francobusta®** può essere utilizzato:

- A - come busta** per spedire la corrispondenza, apponendovi il mittente e il destinatario, o per introdurre piccoli oggetti postabili, es. mini CD Rom, piccoli campioni, carte di credito, ecc.
- B - come grande originale francobollo** da applicare a lettere, pacchetti, ecc., integrandone eventualmente il valore con altri francobolli: basterà togliere solo questa protezione trasparente stampata, lasciando il film adesivo per l'incollaggio. Anche questo film potrà essere rimosso qualora si volesse ammirare la finezza della seta, tessuta con filati dai colori sarganti.

NB La delicata lavorazione dei due tessuti di seta che compongono il **Francobusta®**, effettuata principalmente a mano, è la garanzia di una piccola opera originale ed unica. - soc. f.i.m. - Como

